

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

IL PRESIDENTE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28, e 10 aprile 1978, n. 2;
- VISTA la relazione Generale del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della regione Siciliana - edizione 2004;
- VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9, "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3", come modificato dal D.P.Reg. 28 agosto 2024, n. 29;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, recante: "Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta";
- VISTO il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, recante: "Misure urgenti in materia di dighe";
- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni recante: "Norme in materia ambientale", e, in particolare, l'articolo 114 rubricato: "Dighe", che, al comma 2 così dispone: "Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sgħiajamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acqueo, delle attività di pesca e delle risorse idriche invase e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse";
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 170, comma 3, lett. e) del succitato decreto legislativo n. 152/2006, fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 114, comma 4, si applicano i criteri stabiliti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, il quale trova applicazione per la redazione dei progetti di gestione degli invasi soggetti alle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 e successive modifiche e integrazioni;
- CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 1 del predetto DM 30 giugno 2004, per gli sbarramenti non soggetti alle norme del DPR n. 1363/1959 e successive modifiche e integrazioni, le Regioni stabiliscono, in relazione alle caratteristiche degli sbarramenti stessi e dei corpi idrici interessati, quali di essi debbano essere sottoposti agli obblighi di detto DM 30 giugno 2004 e quali norme siano da applicare;
- VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e, in particolare l'articolo 3;
- VISTO il D.P.Reg. 12 febbraio 2019, n. 4 "Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia", pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U.R.S. parte I n. 17 del 19 aprile 2019;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia 4 gennaio 2021, n. 4, recante "Linee di indirizzo per la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione dei progetti di gestione degli invasi" che si applicano per tutti gli invasi ricadenti nel territorio della Regione siciliana, compresi quelli non

VISTO soggetti al DPR n. 1363/1959;

il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 12 ottobre 2022, n. 205, concernente: "Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", che all'articolo 1, comma 1, stabilisce l'applicazione dello stesso agli invasi costituiti da sbarramenti, dighe e traverse, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, ai fini delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento;

CONSIDERATO che il succitato decreto ministeriale n. 205/2022 che abroga il precedente Decreto ministeriale 30 giugno 2004, prevede, altresì, al comma 2 dell'articolo 1 che: ".... le Regioni adottano la disciplina che detta i criteri di cui al comma 1 per gli invasi costituiti da sbarramenti, dighe e traverse non compresi tra quelli indicati all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 507 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 584 del 1994, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati. Nelle more dell'adozione della specifica disciplina regionale si applicano le disposizioni regionali vigenti o, in assenza delle medesime, le disposizioni contenute nel presente regolamento";

VISTO il documento, dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia che fissa i criteri per la redazione del Progetto di gestione degli invasi (PdGI) secondo quanto previsto dall'articolo 114, commi 2, 3, 4 e 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 e definiti ai sensi dell'articolo 77 del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nonché dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia, per il mantenimento o raggiungimento del buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici interessati anche ai fini degli usi della risorsa;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 16 del 20 gennaio 2026 «Disciplina recante i criteri per la redazione del progetto di gestione per gli invasi costituiti da sbarramenti, dighe e traverse non compresi tra quelli indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 - Attuazione del comma 2 dell'articolo 1 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 12 ottobre 2022, n. 205 - Apprezzamento»;

RITENUTO di dovere approvare la superiore Disciplina.

Ai sensi delle vigenti disposizioni,

DECRETA
ARTICOLO 1

Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è approvata la "Disciplina recante i criteri per la redazione del progetto di gestione per gli invasi costituiti da sbarramenti, dighe e traverse non compresi tra quelli indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 - Attuazione del comma 2 dell'articolo 1 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 12 ottobre 2022, n. 205" allegata al presente Decreto.

ARTICOLO 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, sul sito della Presidenza della Regione Siciliana sezione Decreti e Direttive del Presidente, sul sito dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia e trasmesso per la pubblicazione per esteso, in uno all'allegato, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte I.

Palermo, 02 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
SCHIFANI